

CONSORZIO DI BONIFICA "INTERNO"

PIANO di CLASSIFICA e RIPARTO della CONTRIBUENZA

RELAZIONE TECNICA

Il Direttore
Geom. C. Mutignani

C. Mutignani

Il Commissario Regionale
Dott. F. Losito

F. Losito



1. PREMESSE

L'art. 860 del c.c. afferma che i proprietari dei beni, situati entro il perimetro del comprensorio di un Consorzio di Bonifica, sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.

Quantificare un tale beneficio non è compito semplice, infatti, bisogna operare una sintesi di un'attività altamente diversificata, che si estrinseca non solo sul piano organizzativo ma anche sulla verifica oggettiva dell'azione del Consorzio per la salvaguardia del territorio, delle risorse idriche ed ambientali, nonché riguardo all'efficacia ed efficienza delle sue strutture idrauliche, irrigue e dei corsi d'acqua.

Il primo passo da compiere, consiste nel focalizzare l'attenzione sugli indirizzi da perseguire e nel predisporre uno studio approfondito in grado di valutare, oggettivamente, i benefici che gli immobili ricevono dall'attività di bonifica. Si predispose così una classificazione dei singoli immobili per grado di beneficio, in modo da rendere possibile una ripartizione per quota di contributo spettante a ciascuno di essi.

Si elabora, così, il "*Piano di Classifica*", importante atto amministrativo, che attraverso un metodo di valutazione aggiornato, consente di ottenere una più equa ripartizione degli oneri da porre a carico dei consorziati; rappresenta inoltre un valido strumento di conoscenza del territorio e di misura dell'efficacia delle opere di bonifica effettuate.

Gli oneri che devono essere ripartiti tra gli immobili presenti nel comprensorio sono le spese che il Consorzio sostiene e che per legge sono a carico dei proprietari degli immobili stessi.

Esse riguardano:

- o Spese annualmente sostenute per l'esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle opere pubbliche di bonifica;
- o Spese annualmente sostenute per l'esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle opere irrigue;
- o Spese annualmente sostenute per il funzionamento del Consorzio e in generale per il raggiungimento di tutti i propri fini istituzionali;
- o Spese relative all'esecuzione delle opere di bonifica quando non siano a totale carico dello Stato o della Regione.

A causa delle nuove esigenze che si possono manifestare per effetto dell'evolversi degli ordinamenti culturali e dell'assetto del territorio, gli aspetti tecnici della Bonifica sono in costante evoluzione.

Perfanto la presente classificazione ha il carattere di provvisorietà così come previsto dal 1° comma dell'art. 11 del R.D. n° 215/33. Solo dopo che si è accertato il compimento dell'ultimo lotto della bonifica, sarà possibile addivenire alla ripartizione definitiva degli oneri a carico della proprietà consorziata (art. 16 del citato decreto).

